ISSN 1826-3534

federalismi.it
RIVISTA DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO, COMPARATO, EUROPEO

EDITORIALE – 28 OTTOBRE 2026

Riviste giuridiche e sistemi di valutazione: qualche spunto di riflessione

di Roberto Cavallo Perin
Professore ordinario di Diritto amministrativo
Università degli Studi di Torino

e Diana-Urania Galetta
Professoressa ordinaria di Diritto amministrativo
Università degli Studi di Milano

Riviste giuridiche e sistemi di valutazione: qualche spunto di riflessione*

di Roberto Cavallo Perin
Professore ordinario di Diritto amministrativo
Università degli Studi di Torino

e Diana-Urania Galetta
Professoressa ordinaria di Diritto amministrativo
Università degli Studi di Milano

Sommario: **1.** La VQR e le finalità della valutazione, fra decisioni sul finanziamento delle istituzioni e valutazione dei singoli studiosi. **2.** La classificazione delle riviste ANVUR e le sue criticità. **3.** Dalla classificazione delle riviste alla valutazione dei contributi (e degli studiosi). **4.** La riforma del reclutamento dei docenti universitari e la sua attuazione. **5.** Conclusioni: sul ruolo delle Direzioni delle Riviste in questo complesso contesto.

1. La VQR e le finalità della valutazione, fra decisioni sul finanziamento delle istituzioni e valutazione dei singoli studiosi

La Valutazione della Qualità della Ricerca, avviata nel 2011 ed affidata all'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)[1], considera i risultati delle istituzioni attraverso prodotti selezionati e altri elementi previsti dal bando. La finalità dichiarata di questa valutazione sarebbe di individuare elementi di criticità e punti di forza delle singole istituzioni valutate, al fine di orientare interventi di miglioramento.

Tuttavia, attraverso i criteri ministeriali di riparto, la qualità della ricerca gioca un ruolo anche nella distribuzione della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO)[2].

Secondo l'apprezzamento di molti studiosi che lo hanno frattanto attentamente analizzato (la dottrina in argomento è copiosa e facilmente reperibile), questo sistema di valutazione risulta complesso, non lineare e costoso in termini - se non di esborso economico diretto - di tempo ad esso necessariamente dedicato dagli studiosi coinvolti, sia nella veste di valutatori che in quella di valutati.

* Questo editoriale, richiesto dalla Direzione della Rivista, riassume ed esplicita alcune delle considerazioni che sono emerse dal confronto che *federalismi.it* ha voluto avviare nei mesi scorsi con alcuni colleghi impegnati nella direzione di Riviste di fascia A. Nella convinzione che i temi siano centrali e che meritino l'attenzione dell'intera comunità scientifica in questo momento di novità, la nostra rivista intende così sottolineare la necessità che ci si confronti dando voce, eventualmente anche nelle sedi istituzionali, a coloro che quotidianamente dedicano parte (cospicua) del loro tempo alla diffusione del sapere (Anna Poggi e Federica Fabrizzi)

[1] La valutazione periodica delle attività di ricerca e di terza missione delle università e degli enti di ricerca è uno dei compiti affidati all'ANVUR dal DPR 76 del 1° febbraio 2010.

[2] Cfr. Decreto ministeriale n. 982 del 29 luglio 2026 sul riparto del FFO, sezione Finanziamenti.

Esso non consente inoltre, a tutt'oggi, di distinguere adeguatamente gli aspetti relativi al finanziamento delle istituzioni da quelli che hanno a che fare, invece, con la selezione delle persone.

Un insieme di prodotti conferiti per rappresentare un Dipartimento non esaurisce il percorso di ciascun docente, né permette da solo di valutarne l'insegnamento, il contributo organizzativo o la capacità di formare giovani ricercatori. Tuttavia è ben noto come, per quanto indirettamente, i risultati della VQR vengano ad oggi utilizzati dagli Atenei a fini di valutazione dei singoli docenti e per determinarne la possibilità di ricevere finanziamenti interni al singolo Ateneo o addirittura di fare parte di collegi di dottorato o di commissioni di selezione e non.

Sono certamente pratiche che non trovano una diretta copertura normativa, se non addirittura vietate, ma che sono notoriamente assai diffuse all'interno degli Atenei, in tutta Italia.

2. La classificazione delle riviste ANVUR e le sue criticità

La classificazione delle riviste opera a un livello diverso dalla VQR. Il regolamento ANVUR attualmente in vigore (approvato nel dicembre 2023)[3] disciplina, nelle aree CUN 8a, 10, 11a, 12, 13 e 14, gli elenchi delle riviste scientifiche e di Classe A previsti dal decreto ministeriale n. 120 del 2016.

La procedura di valutazione delle Riviste di area "non bibliometrica" considera e valuta requisiti sia generali e disciplinari. Tra gli aspetti rilevanti figurano, oltre al contenuto dei contributi pubblicati, anche la regolarità delle pubblicazioni, la trasparenza del sito, la composizione degli organi editoriali, il codice etico e l'effettività della revisione tra pari.

L'obiettivo di questa classificazione è di promuovere standard editoriali verificabili e aiutare gli autori a riconoscere quali siano le Riviste dotate di procedure scientifiche affidabili.

Il meccanismo di valutazione poggia su di una struttura procedimentale (necessariamente) complessa, che prende l'avvio su istanza di parte (dei Direttori delle Riviste o loro delegati). Dopo una previa valutazione da parte (dei funzionari) dell'Agenzia, circa il possesso dei requisiti preliminari necessari per potere accedere alla valutazione vera e propria (di merito), la valutazione è condensata in un parere emesso da un gruppo di c.d. "esperti valutatori"[4]. Detto parere (non vincolante) è un mero atto endoprocedimentale, che confluisce nella decisione finale adottata dal Direttivo dell'ANVUR[5] ed a seguito della quale la Rivista ottiene (o meno) l'iscrizione negli elenchi delle Riviste scientifiche o di classe A[6].

[3] ANVUR, Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree CUN 8a, 10, 11a, 12, 13 e 14, delibera n. 306 del 21 dicembre 2023.

[4] Il Gruppo degli esperti valutatori per la valutazione delle Riviste di area non bibliometrica è incluso all'interno di un c.d. Gruppo Di Lavoro (GDL) nominato per un triennio, e può a sua volta servirsi, in caso di necessità, del supporto di "revisori esterni" nominati a tale scopo dall'Agenzia. V. https://www.anvur.it/it/ricerca/esperti-della-valutazione-della-ricerca/riviste.

[5] Il Consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito dal Presidente e da quattro componenti.

[6] V. ANVUR, Elenchi di riviste classificate.

Oltre all'oggettiva (ma inevitabile) complessità del procedimento di valutazione sommariamente descritto, un problema strutturale sembra emergere: il Focus ANVUR del marzo 2026 documenta, nelle aree CUN qui considerate, il superamento delle ottomila riviste di Classe A e l'aumento della loro quota sul totale delle riviste scientifiche[7].

La crescita in questione non dimostra di per sé un abbassamento dell'asticella nei criteri di valutazione adottati, ma può risultare di interesse considerare se siano stati mantenuti i criteri e scopi enunciati al momento dell'ingresso di una Rivista tra le scientifiche e/o di classe A[8].

Appare evidente a tutti che la selezione dei contributi, l'indipendenza editoriale, la trasparenza di proprietà, il tipo di finanziamenti, sono tutti elementi che possono diversamente caratterizzare l'indirizzo editoriale e scientifico di una rivista.

Una rivista sostenuta da interessi commerciali o professionali può disporre di mezzi diversi da una rivista fondata sul lavoro accademico e volontario, con differenze che negano in radice ogni comparazione. A ciò si aggiunga che eventuali conflitti di interesse debbono essere – rispettivamente dagli editori o dalle direzioni – essere resi noti all'ANVUR, che deve renderli palesi all'intera comunità scientifica, provvedere a monitorarli e – se del caso – dissuadere dal mantenerli in esercizio.

Il problema pare assumere particolare rilievo ove convivano sistemi affatto diversi: editori profit e no profit, nazionali e internazionali, di atenei pubblici o privati, o telematici, insieme a iniziative promosse da organizzazioni di professionisti.

Seppure al momento il fenomeno non ha assunto – almeno in ambito giuridico – un peso di rilievo, la questione è di regolazione e andrebbe affrontata adeguatamente.

3. Dalla classificazione delle riviste alla valutazione dei contributi (e degli studiosi)

Al netto delle problematiche relative alla valutazione delle Riviste in sé e per sé, resta poi comunque essenziale distinguere il valore della sede di pubblicazione da quello del singolo articolo pubblicato. Vale a dire, che le metriche delle riviste non possono sostituire l'esame dei contributi in sede di valutazione degli studiosi, a fini di carriera ma non solo[9].

L'attribuzione della Classe A ad una Rivista è un indicatore importante sulla qualità della sede editoriale, ma che non consente di essere trasposto al contenuto scientifico del contributo ove lo stesso debba essere espresso in sede concorsuale, poiché quest'ultima è una valutazione comparativa, che è limitata nelle

[7] ANVUR, Focus 4 sulla classificazione delle riviste, marzo 2026, del Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca 2026. Si veda, in particolare, la tabella 4.1 – Numero delle riviste Scientifiche e di Classe A per area disciplinare ed edizione dell'ASN.

[8] Il regolamento prevede verifiche periodiche e procedure di declassamento, ma la loro effettiva messa in opera risulta assai complessa e problematica, per varie ragioni che non è possibile qui analizzare.

[9] Cfr. DORA, San Francisco Declaration on Research Assessment, 2012.

riviste e comunque riferita ad altri contributi e che non può essere sostituita dal giudizio delle direzioni delle riviste, legittimando un improprio "esercizio privato" di pubbliche funzioni sulle carriere degli studiosi, con il rischio di un aumento esponenziale di pratiche scorrette, conflitti di interesse, non meno di ipotesi di sviamento di potere per la cennata diversa finalità di ciascuna valutazione.

D'altra parte, che un medesimo saggio possa ricevere un giudizio molto favorevole dai revisori della rivista, uno più contenuto nella VQR e un apprezzamento ancora diverso nel contesto di una valutazione concorsuale è di per sé un fatto neutro e divergenze vanno prese come fisiologiche, che piuttosto richiedono in sede di valutazione concorsuale un puntiglio di maggiore motivazione.

Divergenze troppo marcate e soprattutto prive di spiegazione possono suscitare certo dubbi e, alla lunga, logorare la credibilità delle differenti valutazioni; sicché un richiamo d'attenzione – di ciascuno nel proprio ruolo – non può non essere preso in seria considerazione, anche dando rilievo a un monitoraggio e un confronto aperto tra direzione di riviste e istituzioni.

4. La riforma del reclutamento dei docenti universitari e la sua attuazione

La revisione del reclutamento è stata approvata con la legge 16 luglio 2026, n. 129, pubblicata il 24 luglio ed entrata in vigore l'8 agosto. L'operatività della legge dipende tuttavia dagli atti attuativi e contempla un regime transitorio.

La riforma fa cessare nuove tornate dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), che non è più presupposto necessario per le chiamate dei professori. I candidati possono dichiarare mediante procedura telematica che hanno raggiunto requisiti minimi di produttività e qualificazione scientifica come requisito d'accesso alle procedure concorsuali[10].

L'ANVUR, tuttavia, mantiene un ruolo nella definizione dei requisiti nazionali; sicché non viene meno il proprio ruolo di "regolazione".

Ritorna l'assai criticato concorso locale per le chiamate dei professori, con commissioni di cinque componenti, quattro dei quali saranno esterni all'Ateneo che bandisce il posto e sorteggiati da liste nazionali, con deroghe per i gruppi poco numerosi. Si (re)introduce anche la prova didattica, a fianco della discussione delle pubblicazioni e delle esperienze didattiche.

I requisiti minimi sono differenziati per fascia e gruppo scientifico-disciplinare e definiti con decreto ministeriale su proposta dell'ANVUR, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN). La loro individuazione si basa sulla valutazione della attività didattica e di ricerca, sulla partecipazione a progetti competitivi e su *indicatori* di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti.

[10] Chi possiede l'ASN è considerato in possesso dei nuovi requisiti per le corrispondenti funzioni e il gruppo di riferimento, fino alla scadenza dell'abilitazione medesima.

Il protocollo MUR-ANAC del luglio 2026[11] colloca espressamente trasparenza e prevenzione della corruzione tra gli obiettivi dell'attuazione.

5. Conclusioni: sul ruolo delle Direzioni delle Riviste in questo complesso contesto

Nell'area giuridica un coordinamento aperto tra Direzioni delle riviste potrebbe portare a mantenere l'attenzione e un monitoraggio sugli standard ANVUR e ministeriali, dando pubblicità a rilievi critici sulla loro applicazione.

Un osservatorio potrebbe monitorare e alimentare il confronto con ANVUR e Ministero, evitando barriere d'ingresso per nuove iniziative qualificate, e predisporre garanzie idonee a tutelare il pluralismo scientifico.

L'attuazione della riforma del reclutamento offre in effetti l'occasione per chiarire le differenti ragioni delle diverse valutazioni: alle riviste una selezione editoriale affidabile; alla VQR una valutazione coerente con le proprie finalità istituzionali; alle commissioni il confronto serio e motivato tra candidati.

Lo stesso irrompere dell'intelligenza artificiale impone a tutti nuova attenzione, sia nel rivelare comportamenti pregressi che non sono più accettabili, sia nel comprendere senza presunzione ciò che è l'apporto scientifico individuale, nonostante o grazie all'aiuto della tecnologia[12].

La qualità del sistema si misurerà anche nella capacità di selezionare e riconoscere ancora più facilmente l'originalità delle ricerche, che non sempre sono state apprezzate dalla generalità e che talora richiedono tempi lunghi di elaborazione e non assicurano quell'immediato rendimento imposto dagli indicatori, che sono inevitabilmente generali e perciò poco attenti agli scostamenti.

[11] V. Protocollo di intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero dell'Università e la Ricerca - 31 luglio 2026.

[12] Per una interessante sperimentazione si veda RAT, a cura di a Enrico Marello.